



[Signature]

[Signature]

ALLEGATO SUB A

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OSIMO

(Provincia di Ancona)

Rep. n.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATA A SPAZI PUBBLICI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI.

L'anno (), il giorno del mese di alle ore in Osimo e nella Civica Residenza,

TRA

- il sig. , nato a () il e residente ad , in Via n. , avente il numero di codice fiscale , soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente "concessionario", da una parte;

- e l'ing. ERMANNO FRONTALONI, nato a Cingoli il 12/01/1953, e domiciliato per l'occasione presso il Municipio di Osimo, in Piazza del Comune n. 1, il quale interviene e stipula il presente atto quale Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, con sede in Piazza del Comune n. 1 (codice fiscale n. 00384350427), in virtù dei poteri attribuitigli con decreto sindacale di incarico prot. n. 442 del 07/01/2002, incarico rinnovato con decreti sindacali prot. n. 507 del



07/01/2003 e prot. n. 22085 del 19/06/2004 e pertanto abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto; =====

PREMESSO

- che il sopraindicato intervenuto concessionario dichiara di avere la piena disponibilità dei requisiti dichiarati nell'istanza avanzata al Comune di Osimo e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dal presente contratto; =====

- che l'area oggetto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico ha una estensione di mq. (diconsi metri quadrati) di superficie utile e mq. (diconosi metri quadrati) di superficie pertinenziale, ed è individuata al Catasto Terreni del Comune di Osimo al foglio , parte del mappale n. , così come individuata nell'allegato estratto di mappa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; =====

- che sull'area esaminata non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione dell'oggetto edilizio richiesto; =====

VISTA

La domanda di assegnazione dell'area di cui in premessa, presentata al protocollo generale del Comune di Osimo in data al n. ;

La determinazione del Dirigente Dipartimento del Territorio n. del , con la quale è stata assegnata al sig. l'area di cui trattasi per la



realizzazione di un chiosco per la vendita di fiori nei pressi del Cimitero di

La determinazione del Dirigente Dipartimento del Territorio n. del
con la quale è stato approvato il presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- 1 - Il concessionario occuperà la porzione di suolo pubblico, avente una estensione di mq. (diconsi metri quadrati) di superficie utile e mq. (diconsi metri quadrati) di superficie pertinenziale, sita in Osimo, nei pressi del cimitero di , così come individuata nell'estratto di mappa allegato, per l'installazione di un chiosco per la vendita di piante e fiori. Tale porzione di suolo pubblico è individuata al Catasto Terreni del Comune di Osimo al foglio , mappale n. .
- 2 - Il chiosco dovrà essere realizzato entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del permesso di costruire.
- 3 - Il concessionario si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

Art. 2

- 1 - Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
- 2 - Il concessionario si obbliga in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo nel presente atto.



3 - In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal concessionario non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. =====

4 - La sottoscrizione del contratto costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizione o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stesso. ===

5 - La presente concessione non può essere trasferita a terzi senza il preventivo assenso da parte del Comune di Osimo. ===

Art. 3

1 - Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla sottoscrizione della presente convenzione. =====

2 - Tutte le eventuali opere di urbanizzazione necessarie all'esercizio dell'attività richiesta dovranno essere eseguite prima della realizzazione del manufatto edilizio. =====

3 - In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui al comma 2 devono essere iniziate immediatamente dopo il rilascio del Provvedimento Unico, almeno per il tratto al servizio del singolo immobile interessato dalla concessione edilizia medesima. =====

4 - In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente agli interventi di realizzazione del manufatto servito dalle opere stesse. =====



5 - La concessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dal concessionario in forma gratuita al Comune, avviene di fatto e di diritto contestualmente all'avvio dell'attività. =====

Art. 4

1 - Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dal concessionario, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo che verrà approvato unitamente all'oggetto edilizio. =====

2 - Le spese tecniche per la redazione dei progetti e dei relativi allegati, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a totale onere e spesa del concessionario. =====

Art. 5

1 - Il concessionario assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, eventualmente previste in progetto quali: =====

- percorsi pedonali e marciapiedi, =====

- spazi di sosta e di parcheggio, =====

- fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali, =====

- allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente, =====

- rete di pubblica illuminazione. =====

2 - Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la



realizzazione delle "reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

3 - Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III e IV e all'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

Art. 6

Il concessionario assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi oltre agli eventuali oneri per le attrezzature secondarie eventualmente previste in progetto.

Art. 7

1 - Il manufatto edilizio richiesto non può avere una superficie utile maggiore di mq. (diconsi metri quadrati) e la relativa area di pertinenza non superiore a mq. (diconsi metri quadrati) possedere un'altezza massima non superiore a ml. 3,50 (diconsi metri lineari tre e cinquanta centimetri) e costituito da non più di un piano fuori terra.

2 - Non può essere insediato più di un punto vendita per ogni area pubblica individuata nel P.R.G. Solo ed esclusivamente per comprovati casi eccezionali: in ordine alla varietà, molteplicità e specificità dei servizi offerti, potrà essere valutata da parte della Giunta Municipale la possibilità ed opportunità del rilascio di specifica deroga ai limiti massimi di superficie utile concessa.



3 - La durata della concessione viene determinata in anni.

4 - La derivazione dalle linee principali dei servizi a rete necessari al funzionamento del singolo punto di vendita (acqua, luce, fognatura, gas, ecc....) sono a totale onere e spesa del concessionario.

5 - Gli oneri e spese da sostenere per la realizzazione del manufatto richiesto sono a totale carico del concessionario.

6 - L'opera non è soggetta al versamento dei contributi concessori in quanto trattasi di opera di urbanizzazione secondaria. =====

7 - Il concessionario dovrà versare al Comune come corrispettivo della concessione un canone annuo anticipato pari a euro 30,00 (diconsi euro trenta) al metro quadrato di superficie coperta, e quindi pari a complessivi euro (diconsi euro) annui, nonché il dovuto per l'occupazione dell'area pubblica, ivi compresa l'area di pertinenza.

8 - Alla scadenza della concessione, ove la stessa non venga rinnovata, il concessionario dovrà a suo onere e spesa rimuovere entro 30 (trenta) giorni il manufatto realizzato e restituire l'area nello stato di fatto e di diritto originariamente concessa. =====

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione, ed in particolare per le ipotesi di revoca della concessione stessa, si fa riferimento al Regolamento che disciplina l'installazione e l'uso di strutture a carattere temporaneo e/o permanente su suolo pubblico destinate alla vendita di fiori nei pressi dei



Cimiteri rurali comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. del . =====

Art. 9

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse principali e accessorie inerenti dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti e ogni altro onere annesso e connesso sono a carico esclusivo dei concessionari. =====

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Osimo, il Dirigente del Dipartimento del Territorio, ing.

Ermanno Frontaloni

Il Concessionario